



# COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

## OBBLIGO DI TAGLIO DELL'ERBA E RIMOZIONE DELLO SFALCIO NONCHÉ DEI RIFIUTI NELLE AREE PRIVATE, DI TAGLIO DELLE SIEPI E POTATURA DI RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI

### IL SINDACO

**Visto** il Regolamento comunale di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/04/2017, ed in particolare l'articolo 12/B, rubricato *Siepi e alberi prospicienti le strade*, di seguito riportato:

1. *I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.*
2. *I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.*
3. *È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso di inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.*
4. *Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche Ordinanze ai sensi dell'art. 2/A del presente Regolamento.*



**Richiamata** l'Ordinanza sindacale n. 7 del 06/06/2024;

**Si avverte** che in caso di inottemperanza trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, come modificato dalla L. 312003 (da euro 25,00 ad euro 500,00), salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 16/B del regolamento di polizia rurale approvato con DCC 20/20'17 e salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

**Si informa**, inoltre che, qualora i proprietari non provvedano sistematicamente al taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private di competenza e all'ordinaria manutenzione delle proprie siepi ed alberature, il Comune incaricherà una **ditta per l'esecuzione dei lavori**, addebitando i **costi dell'intervento** ai proprietari **terreni o loro conduttori**.

### RICORDA AI CITTADINI

- che l'esecuzione di lavori di giardinaggio, nelle zone in cui possa determinare disturbo al vicinato, è consentito:
  - **nei giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;**
  - **nei giorni festivi e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.**
- che devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
  - 1) tre metri per oli alberi di alto fusto
  - 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto
  - 3) mezzo metro per le siepi vive
- che i rami degli alberi che sporgono sul terreno del vicino vanno recisi e raccolte le foglie.



Si **ricorda** inoltre che il Comune utilizza una tipologia di diserbo ecologico molto più costoso e meno efficace dei prodotti a base di glifosate. **Si auspica** pertanto una fattiva collaborazione e un maggiore sforzo da parte di tutta la cittadinanza per mantenere il territorio pulito e decoroso.

**IL COMUNE APPARTIENE A TUTTI ... LAVORIAMO ASSIEME PER RENDERLO SEMPRE PIÙ PULITO E ORDINATO!**

Borsò del Grappa, 6 giugno 2024

**IL SINDACO**  
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)